

Una battaglia europea

di Leopoldo Elia

E' già molto triste la condizione degli italiani in Europa disprezzati perchè non sanno risolvere secondo i principi di diritto comune liberal-democratico il conflitto di interessi del loro presidente del Consiglio. Sarà vero che agli italiani il conflitto non interessi (salvo il 5 per cento), ma è altrettanto certo che l'essere considerati democratici di qualità inferiore andrebbe valutato come un danno serio, anche se di difficile quantificazione. La risposta che il popolo italiano avrebbe risolto il problema con il successo elettorale del centrodestra peggiora, se possibile, lo stato delle cose, rivelando una concezione rozza della democrazia secondo cui chi vince può sottrarsi all'osservanza del diritto e dei suoi principi, come è avvenuto per lo spoil-system nella dirigenza della pubblica amministrazione durante la quattordicesima legislatura. Inutile sottolineare che pratiche così abusive sono state poi giudicate contrastanti con la Costituzione dalla Corte costituzionale, con la dichiarazione di incostituzionalità delle norme legislative che avevano consentito quelle prevaricazioni.

Ma con l'emendamento presentato dal governo alla legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee; ci troviamo di fronte ad un caso di ulteriore gravità; così il merito della questione (assegnazione di frequenze radiotelevisive a chi ha ottenuto la concessione a trasmettere), pure relevantissimo dal punto di vista della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), viene dopo la risoluzione di un problema logicamente preliminare e di portata grandissima: possiamo rimanere in Europa

ribellandoci ad una sentenza della Corte di giustizia europea (31 gennaio 2008), che ha dichiarato: tutti i precetti del diritto comunitario “devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati”. Orbene, l’emendamento governativo si pone in radicale contrasto con questo dispositivo di una sentenza richiesta con domanda di pronuncia interpretativa pregiudiziale del nostro Consiglio di Stato: l’emendamento del governo congela lo *status quo* contrario al diritto comunitario fino all’abbandono delle trasmissioni analogiche (2012 o 2015?), perpetuando tutti gli abusi derivanti da provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno impedito finora di osservare il diritto comunitario: per non parlare del diritto nazionale, violato prima con un decreto-legge, poi con le norme transitorie della legge Gasparri, che hanno eluso “l’ineludibile” termine del 31 dicembre 2003 per la “liberazione” delle frequenze a favore di Europa 7, titolare di concessione (sent. n.406 del 2002 Corte cost.). Così la prima questione da affrontare è proprio questa: vogliamo ribellarci ad una sentenza della Corte di giustizia europea (non riducibile certo ad un parere, sia pure motivatissimo, come quello della Commissione)? Vogliamo smentire la sent. n.170/1984 Corte cost., che ha regolato i rapporti fra ordinamento italiano e ordinamento comunitario? E’ questa la posta in giuoco alla Camera oggi e nei prossimi giorni al Senato.